



Avvocatura dello Stato

Ct. 726/2025

Proc. Carmela Magro

TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

In Composizione Collegiale

Sez. Lavoro

Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.

il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588), rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. 80008320857), presso i cui uffici alla Via Libertà, n. 174 domiciliario *ope legis*, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo P.E.C. ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it

propone reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c.

avverso l'ordinanza del 29 luglio 2025, notificata dalla controparte il 30 luglio, con cui il Tribunale di Caltanissetta, sez. lav., proc. R.G. n. 698/2025, ha accolto il ricorso *ex art.* 700 c.p.c., proposto dalla docente prof.ssa Rizzo Maria Concetta, nata a Caltanissetta il 22 febbraio 1985 ed ivi residente alla Via Veneto, n. 17 (C.F. RZZMCN85B62B429Y), rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) (fax 090.346288; indirizzo P.E.C.: avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it)

o

LA VICENDA CONTENZIOSA

Con ricorso ritualmente notificato presso questa Difesa erariale, la ricorrente ha adito il Giudice del lavoro del Tribunale di Caltanissetta, chiedendo di : “1) *Preliminarmente emettere decreto inaudita altera parte, ordinando alle amministrazioni resistenti di consentire alla ricorrente la partecipazione alla procedura di mobilità provinciale docenti 2025/2026 e seguenti finalizzata ad ottenere*

Via Libertà, n. 174 93100 – Caltanissetta
p.e.c.: caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it
e-mail: caltanissetta@avvocaturastato.it
Telefono 0934/591.262 - 0934/591.651





Avvocatura dello Stato

il trasferimento interprovinciale, previa disapplicazione della comunicazione pervenuta con nota mail del 16.4.025 con la quale è stato disposto il mancato riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza al genitore disabile poiché in contrasto con l'ordinanza ministeriale attuativa del CCNI all'art. 4 c. 18 nonché con la L. 114/2014 e degli atti connessi e consequenziali nella parte in cui si prescrive l'imposizione del carattere permanente della disabilità; 2) Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art. 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto della ricorrente al fine di consentire alla stessa la partecipazione alle procedure di mobilità 2025/2026, con diritto di precedenza per il trasferimento interprovinciale presso una delle sedi indicate in domanda secondo l'ordine ivi indicato anche in sovrannumero; 3) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui infra, previa disapplicazione della nota mail di rigetto del diritto di precedenza per la procedura di mobilità interprovinciale e dei provvedimenti connessi e consequenziali lesivi della posizione giuridica soggettiva della ricorrente, l'illegittimità della nota mail gravata nella parte in cui prescrive il carattere permanente dello status di disabile attestato nel verbale rilasciato dalla competente commissione medica Inps poiché in violazione con l'ordinanza ministeriale attuativa del CCNI n. 32 del 28.02.2025 all'art. 4 c. 18 attuativa del CCN 022/025 nonché con la L. 114/2014 e delle superiori direttive della comunità europea; 4) Conseguentemente, ritenere e dichiarare, per i motivi di cui infra, il diritto della ricorrente a partecipare alle operazioni di mobilità 2025/2026 con consequenziale riconoscimento del diritto di precedenza per assistenza al di lei padre con consequenziale trasferimento presso una delle sedi di cui in domanda secondo l'ordine indicato;

5) Condannare le amministrazioni resistenti ad emanare tutti i provvedimenti necessari a consentire alla ricorrente la partecipazione alle operazioni di mobilità provinciale 2025/2026 personale docente per il trasferimento interprovinciale anche in sovrannumero su scuola secondaria di primo grado – sostegno - presso le sedi di Caltanissetta e comunque secondo l'ordine di cui alla domanda;

7) Condannare l'amministrazione resistente al pagamento di spese, competenze e onorari di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, con aumento del 30% ai sensi del D.M. 55/2014 art. 4 c. 1°.

Il Ministero ha contestato le avverse domande, perché infondate.

Via Libertà, n. 174 93100 – Caltanissetta
p.e.c.: caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it
e-mail: caltanissetta@avvocaturastato.it
Telefono 0934/591.262 - 0934/591.651





Avvocatura dello Stato

All'esito del giudizio, il Giudice del Lavoro di Caltanissetta ha in questi termini deciso: "a) *in accoglimento della domanda ex art. 700 cpc, dichiara il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2025/2026 avvalendosi del titolo di precedenza di cui all'art. 13 c. 1 n. IV) CCNI 2025/2028 per l'assistenza al padre affetto da grave disabilità; b) per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere, in virtù della priorità fatta valere e del punteggio maturato, la mobilità interprovinciale presso una delle sedi di servizio assegnate in terza fase nell'ambito territoriale di Caltanissetta per la classe di concorso EH (sostegno psico-fisico) a docenti titolari di un punteggio inferiore, secondo l'ordine di preferenza indicato in domanda; c) riserva la decisione sulle spese della presente fase cautelare al merito;*
d) rinvia la causa all'udienza del giorno 08/10/2026 h. 10.00 per la trattazione del merito".

L'ordinanza oggi reclamata è ingiusta ed errata e ciò per i seguenti motivi in

DIRITTO

1.- *Fumus boni iuris*: sull'infondatezza della domanda.

Al fine di contestare l'avversa pretesa, giova premettere una puntuale ricostruzione dei fatti che hanno dato origine alla presente controversia.

La ricorrente Rizzo Maria Concetta, docente di scuola secondaria di primo grado, titolare su PIMM824048 - SC.M."PAOLO MASCAGNI, classe di concorso ADML – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, tipo di posto EH - SOSTEGNO PSICOFISICO, in data 22 marzo 2025, con domanda prot. n. REGISTRO POLIS.14955763 (**doc. 1 fascicolo di parte**), presentava richiesta di trasferimento interprovinciale per l'anno scolastico 2025/26, per la SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, posto di sostegno. La docente, nell'ordine, indicava le seguenti PREFERENZE:

- 1 Comune B429 CL CALTANISSETTA
- 2 Scuola CLMM830015 CL F. CORDOVA - CALTANISSETTA
- 3 Scuola CLMM828015 CL ROSSO DI SAN SECONDO – CL
- 4 Scuola CLMM82101A CL G. VERGA - CALTANISSETTA
- 5 Scuola CLMM82501N CL L. CAPUANA - CALTANISSETTA

Via Libertà, n. 174 93100 – Caltanissetta
p.e.c.: caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it
e-mail: caltanissetta@avvocaturastato.it
Telefono 0934/591.262 - 0934/591.651





Avvocatura dello Stato

6 Scuola CLMM822016 CL A. RUSSO - V.S. BARBARA - CL

7 Scuola CLMM83401C CL G. CARDUCCI - SAN CATALDO

8 Scuola CLMM835018 CL BALSAMO - SAN CATALDO

9 Scuola CLMM82001E CL F. POLIZZI - SERRADIFALCO

10 Scuola CLMM807014 CL G. ZANELLA - SANTA CATERINA

11 Scuola CLMM81601V CL G. PASCOLI - MAZZARINO

12 Scuola CLMM81101Q CL G. VERGA - GELA

13 Scuola CLMM81001X CL SALVATORE QUASIMODO - GELA

14 Scuola CLMM83201R CL ETTORE ROMAGNOLI - GELA

15 Scuola CLMM82401T CL ENRICO MATTEI – GELA.

Nella Sezione dedicata alle “Esigenze di Famiglia” **punto n. 7**, la docente indicava il Comune di Caltanissetta per il ricongiungimento ai figli (lettera A).

Nella Sezione dedicata alle “PRECEDENZE” al **punto n. 28** la docente dichiarava di beneficiare della *precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della L. 104/92*, mentre, al **punto n. 29** dichiarava di beneficiare della *precedenza prevista dall' art. 33, commi 5 e 7 L.104/92 (nei limiti previsti dall'art.13, comma 1, punto IV del contratto mobilità)* per: *Assistenza Genitore*, richiedendo per entrambe la provincia di Caltanissetta e allegando la relativa documentazione (**1 doc file zip** allegati domanda mobilità).

In ordine a tale ultima precedenza, la ricorrente produceva documentazione in cui dichiarava di “*essere figlio di genitore ultrasessantacinquenne, OMISSIS e che il genitore da assistere è il Sig. RIZZO PIETRO VINCENZO, **disabile in situazione di gravità, come da allegata certificazione del 12/04/2024, nato a SERRADIFALCO (Prov. CL) il 4/03/1943, residente nel comune di CALTANISSETTA (Prov.CL) in via VAL D'AOSTA***”.

L'allegato verbale sanitario emesso dall'Inps di Caltanissetta il 14 aprile 2024, accerta in capo al sig. Rizzo l'Handicap in situazione di gravità *ex art. 3, comma 3, l. n. 104/1992* e **ne attesta la rivedibilità a dicembre 2025**.

In sede di valutazione della domanda, l'amministrazione convalidava la domanda della





Avvocatura dello Stato

docente non attribuendo alla stessa nessuna delle precedenzae citate per due ordini di ragioni:

1. mancata allegazione di qualsiasi documentazione, quanto alla precedenza di cui al punto n. 28, tale da poterne attribuire il riconoscimento;

2. condizione di rivedibilità dell'handicap del genitore Rizzo Pietro Vincenzo.

Per effetto della valutazione della domanda, come da lettera di notifica allegata (**doc. 2**) pertanto, alla ricorrente veniva riconosciuto il seguente punteggio:

Punteggio Base 43.0; Punteggio aggiuntivo su sostegno 12.0; Punteggio figli 9.0; Punteggio aggiuntivo per il comune ricongiungimento 6.0; Punteggio aggiuntivo per il comune assistenza figlio 0.0.

Avverso il mancato riconoscimento della precedenza di cui al punto n. 29, in data 8 aprile 2025 (con prot. n. 1916), la docente proponeva reclamo all'Ufficio X Ambito Territoriale di Pisa (**doc. 3**).

In data 16 maggio 2025, con nota prot. n. 2131, l'Amministrazione rigettava il reclamo, facendo espresso riferimento agli artt. 13, comma 1, punto IV) Contratto Nazionale Integrativo mobilità concernente la mobilità al triennio 2025/2028 e art. 4 dell'OM 36 del 28 febbraio 2025 (**doc. 4**).

Nello specifico, l'amministrazione riscontrava che:

la precedenza per assistenza a genitore con handicap in situazione di gravità ai sensi della L. 104/1992 può riconoscersi solo in presenza di non rivedibilità dell'handicap; l'art. 13 punto IV) al penultimo capoverso recita, infatti, che "La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili".

OMISSIS

Conseguentemente, è evidente come, nella fattispecie concreta, l'Amministrazione non avrebbe potuto agire diversamente, essendo la condizione del familiare, per quanto grave, comunque rivedibile.

Sul tema, con specifico riferimento alla precedenza *ex art. 33, l. n. 104/1992* nei

Via Libertà, n. 174 93100 – Caltanissetta
p.e.c.: caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it
e-mail: caltanissetta@avvocaturastato.it
Telefono 0934/591.262 - 0934/591.651





Avvocatura dello Stato

trasferimenti interprovinciali, è appena il caso di richiamare Trib. Gela, sez. lav., 21 maggio 2025, n. 389 (che si deposita, per comodità di consultazione del Giudicante).

Purtuttavia, il Giudice di prima istanza, ha accolto il ricorso, ritenendo che: *“Sul piano del fumus boni iuris, va rilevato che con ordinanza n. 36/2025, il MI ha dato attuazione al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (d’ora in poi CCNI) del 29/01/2025 in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli aa.ss. 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028...In passato, il CCNI aveva differenziato il diritto di precedenza dei genitori e del coniuge di persona portatrice di disabilità grave, riconosciuto anche per i trasferimenti interprovinciali, da quello previsto per il figlio che prestasse assistenza al genitore disabile in situazione di gravità: in quest’ultimo caso il diritto di precedenza era circoscritto ai trasferimenti all’interno della stessa provincia. Oggi, invece, a seguito di un aggiornamento della disciplina negoziale, le parti contrattuali hanno esteso la precedenza attribuita ai figli che assistano il genitore gravemente disabile anche ai trasferimenti interprovinciali...Ciò precisato, nella vicenda odierna, il thema decidendum si risolve in una questione di natura essenzialmente esegetica.*

L’Amministrazione ha disconosciuto la priorità azionata dalla docente facendo leva sulla locuzione racchiusa nell’ultimo periodo del citato art. 13 c. 1 n. IV) la quale recita: <<La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto IV) nella mobilità a domanda deve avere carattere permanente>>....L’impostazione esegetica del Ministero non persuade....In tale contesto, la circostanza che il complesso morboso da cui è affetto il padre della ricorrente sia stato valutato come “revisionabile” [vedi verbale Commissione INPS sub doc. 3 ric.] non è di per sé sufficiente ad elidere il carattere “permanente” della disabilità di cui lo stesso è portatore.

La mera calendarizzazione di una visita di revisione pare incapace di far regredire uno stato di handicap da permanente a temporaneo.

Ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33, c. 5 della citata legge n. 104, non è affatto necessario che le menomazioni riscontrate al soggetto bisognoso di assistenza siano irreversibili e, in quanto tali, insuscettibili di qualsivoglia miglioramento.

Come puntualmente indicato in un precedente di merito intervenuto sulla tematica qui scrutinata, <<L’aggettivo “permanente”, infatti, non implica la definitività e la non rivedibilità dell’accertamento

Via Libertà, n. 174 93100 – Caltanissetta
p.e.c.: caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it
e-mail: caltanissetta@avvocaturastato.it
Telefono 0934/591.262 - 0934/591.651





Avvocatura dello Stato

sanitario, bensì sta a significare che le infermità diagnosticate al portatore di handicap, lungi dall'essere meramente provvisorie e temporanee, devono avere una certa stabilità e continuità, pur potendo subire, con il decorso di un congruo segmento temporale, variazioni in melius che ne attenuino la gravità e la rilevanza>> [Trib. Salerno 06/05/2025 RG 2307/2024].

Un diverso approdo ermeneutico risulterebbe in palese e stridente contrasto con la ratio ispiratrice dell'art. 33, c. 5 L. 104/1992, ossia quella di assicurare un'adeguata ed effettiva assistenza alle persone che si trovano in stato di disabilità grave in quanto affette da infermità non momentanee e transitorie, anche se non necessariamente immutabili e irreversibili [in tal senso, sempre Trib. Salerno 06/05/2025 RG 2307/2024]".

Orbene, il provvedimento è viziato sotto il profilo della riconosciuta sussistenza del *fumus boni iuris*, poiché sembra porre a carico dell'ufficio amministrativo l'onere di dirimere questioni di specifica competenza medico-specialistica, quale la permanenza o meno di un handicap che sia definito revisionabile da una commissione di medici appositamente prevista dalle norme e deputata alla sua valutazione sul piano tecnico; di contro, l'interpretazione proposta dall'amministrazione appare, sotto il profilo amministrativo-datoriale, l'unica ragionevole.

Invero, sussiste la possibilità per il personale scolastico di partecipare a più procedure di mobilità nel corso di ciascun anno:

- una territoriale, a titolo definitivo, per le esigenze dell'organico di diritto, su posti vacanti e disponibili: è quella oggetto del presente contenzioso;
- un'altra annuale, a titolo provvisorio ed espressamente finalizzata a bilanciare le esigenze di ricongiungimento familiare del lavoratore con quelle datoriali di coprire posti non vacanti ma di fatto disponibili per una singola annualità scolastica.

Con riferimento a quest'ultima, è doveroso rendere edotto codesto Collegio del fatto che, nelle more della pubblicazione della decisione cautelare, la ricorrente ha partecipato alla procedura di mobilità annuale di assegnazione provvisoria per la provincia di Caltanissetta, chiedendo e ottenendo, in applicazione del CCNI sottoscritto il 10 luglio 2025, la

Via Libertà, n. 174 93100 – Caltanissetta
p.e.c.: caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it
e-mail: caltanissetta@avvocaturastato.it
Telefono 0934/591.262 - 0934/591.651





Avvocatura dello Stato

precedenza ex art. 8 punto IV lett. i) per l'assistenza al genitore disabile grave, talché, in forza del punteggio conseguito risulta essere la prima nella relativa graduatoria provvisoria.

In allegato, il provvedimento, prot. 15132 del 6 agosto 2025 (**all. 3**), di pubblicazione della graduatoria provvisoria delle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie provinciali e interprovinciali del personale docente in provincia di Caltanissetta, per l'a.s. 2025/2026, ed il file (**all. 4**) relativo alle assegnazioni provvisorie interprovinciali del personale della scuola secondaria di primo grado, da cui si evince che la docente Rizzo risulta collocata in **prima posizione** e con precedenza contrattuale tra gli aspiranti titolari su posto di sostegno e che chiedono l'assegnazione provvisoria interprovinciale su posto di sostegno. Detti atti sono reperibili al seguente link: <https://cl-en.usr.sicilia.it/graduatorie-provvisorie-utilizzazioni-ed-assegnazioni-provvisorie-provinciali-e-interprovinciali-personale-docente-ed-educativo-di-ogni-ordine-e-grado-a-s-2025-26-province-di-calt/>

Come già detto, alla docente è stata attribuita la precedenza per l'assistenza al genitore disabile grave, espressamente prevista ex art. 8 punto IV lett. i) dal CCNI per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie CCNI sottoscritto il 10 luglio 2025 (precedenza correttamente non attribuita dall'Ufficio Scolastico di titolarità per la mobilità territoriale per l'a.s. 2025/2026, ai sensi del relativo e diverso CCNI, in quanto la disabilità è stata qualificata, dalla commissione medico-specialistica, che l'ha valutata, rivedibile e non permanente).

Si allega, inoltre, il provvedimento prot. 15157 del 7 agosto 2025, di pubblicazione dei posti di sostegno assegnati alla provincia di Caltanissetta, in deroga all'organico di diritto, con allegato file (**all. 5**) di distribuzione dei posti per ordine di scuola e per singola scuola: si evidenzia l'assegnazione alla provincia di Caltanissetta di n. 106,15 posti di sostegno per la scuola secondaria di primo grado. Detti atti sono entrambi reperibili al seguente link: <https://cl-en.usr.sicilia.it/decreto-suddivisione-posti-di-sostegno-in-deroga-caltanissetta-3/>

Tenuto conto del posizionamento in graduatoria e della disponibilità di posti di sostegno

Via Libertà, n. 174 93100 – Caltanissetta
p.e.c.: caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it
e-mail: caltanissetta@avvocaturastato.it
Telefono 0934/591.262 - 0934/591.651





Avvocatura dello Stato

assegnati alle scuole indicate come preferenze dalla docente nella propria domanda si può affermare che l'assegnazione di un posto per l'a.s. 2025/26 appare più che probabile (all. 6).

Dunque, la stessa si colloca in posizione sicuramente utile ad ottenere un posto per l'intero anno scolastico 2025/2026, in modo da poter prestare le cure necessarie al padre. Tale circostanza, oltre a determinare il venir meno del *fumus boni iuris* della tutela cautelare, spiega e giustifica la *ratio* dell'apparente severità con cui vengono individuati i criteri per graduare i docenti nella prima procedura, atteso che, ove essi fossero meno stringenti, si aumenterebbe la platea degli aventi diritto, ma inutilmente, tenuto conto del numero comunque limitato dei posti a disposizione (in provincia di Caltanissetta più limitato che altrove).

Si consideri, altresì, che il CCNI che disciplina la mobilità è un atto pattizio che recepisce l'accordo tra l'Amministrazione e le organizzazioni più rappresentative dei lavoratori, al fine di bilanciarne i rispettivi interessi, e che vincola entrambe le parti.

In ogni caso, come rappresentato in sede di udienza del 10 giugno 2025, dal *file* delle disponibilità (stampa_tabulato_risassuntivo_dei_movimenti_23052025) si evince che, per la terza fase, erano disponibili tre posti per i trasferimenti interprovinciali in entrata e che, in effetti, sono stati tutti coperti.

Dall'esame incrociato dei dati relativi alle disponibilità e ai movimenti in ingresso (bollettino_risultati_elaborati_dal_sistema_con_protezione_dei_dati_personali_23052025), emerge che i suddetti tre posti sono stati assegnati a docenti muniti di precedenza (Bartolotta, Meloni, Disca) e che, anche se fosse stata riconosciuta la precedenza alla prof.ssa Rizzo, i docenti Bartolotta e Meloni avrebbero comunque superato la docente Rizzo, in quanto muniti di precedenza pari o più rilevante e punteggio superiore alla stessa. Ove la precedenza fosse stata, viceversa, accordata alla docente Rizzo, questa avrebbe superato la terza persona accontentata con precedenza (Disca) e avrebbe potuto ottenere una sede su CLMM81001X CL SALVATORE QUASIMODO -GELA (indicata dalla

Via Libertà, n. 174 93100 – Caltanissetta
p.e.c.: caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it
e-mail: caltanissetta@avvocaturastato.it
Telefono 0934/591.262 - 0934/591.651





Avvocatura dello Stato

docente Rizzo come tredicesima preferenza in sede di domanda di mobilità).

2.- Sul *periculum in mora*.

In forza di quanto osservato, non ricorre nel caso di specie, come anzidetto, il requisito del *fumus boni iuris*.

Ai fini della tutela richiesta dovrebbero sussistere contemporaneamente i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. L'assenza del *fumus* esclude di per sé la sussistenza dei requisiti per ottenere la tutela in via cautelare. La pretesa della ricorrente risulta assolutamente infondata, dal punto di vista della correttezza e conformità a legge del procedimento amministrativo che ha condotto al presente giudizio.

In più, il fatto che le esigenze della docente siano, comunque, soddisfatte all'esito della procedura di mobilità annuale di assegnazione provvisoria in provincia di Caltanissetta fa venire meno, in ogni caso, il pregiudizio irreparabile, dunque il *periculum in mora*.

Quest'ultimo requisito costituisce una rigorosa limitazione della cautela atipica, prova della volontà del legislatore di fare dello strumento della tutela cautelare un rimedio residuale e marginale.

Costante giurisprudenza di legittimità e di merito, com'è noto, al fine di evitare il rischio che la tutela cautelare assuma una funzione surrogatoria nei confronti del processo del lavoro, per sua natura già rapido, ritiene che sia necessario un accertamento puntuale e preciso circa la sussistenza dei requisiti essenziali a cui è subordinato il ricorso alla tutela d'urgenza.

In particolare, poiché il provvedimento *ex art. 700 c.p.c.* è uno strumento di carattere straordinario, che la legge appresta a favore del ricorrente quando sia effettivo il pericolo di un danno grave ed irreparabile, per evitare il quale non sia possibile attendere i tempi di tutela ordinaria, è onere del ricorrente fornire prova concreta e specifica in ordine all'imminente pericolo alla sua vita professionale e di relazione.

Il *periculum* dev'essere accertato e valutato in concreto, nella sua consistenza obiettiva, tenuto conto delle circostanze specifiche del caso, soprattutto con riferimento a quelle che

Via Libertà, n. 174 93100 – Caltanissetta
 p.e.c.: caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it
 e-mail: caltanissetta@avvocaturastato.it
 Telefono 0934/591.262 - 0934/591.651





Avvocatura dello Stato

possono determinare l'insoddisfazione del diritto.

Ed anzi, proprio l'eccezionalità dello strumento cautelare rispetto al rito ordinario (con l'inevitabile compromissione del diritto di difesa insito nella celerità e sommarietà degli accertamenti espletati) impone una valutazione particolarmente rigorosa in ordine alla sussistenza del *periculum*, che costituisce l'oggetto principale dell'indagine giudiziale ed esige un puntuale apprezzamento.

Occorre ulteriormente rilevare che il *periculum* non è mai *in re ipsa*: nei ricorsi d'urgenza, infatti, costituisce onere della parte ricorrente allegare e provare il requisito del *periculum*, attraverso l'indicazione di quelle circostanze concrete e specifiche - circa le proprie condizioni economiche, familiari e sociali - che giustifichino l'utilizzazione della misura.

Il necessario rigore nell'adozione di provvedimenti d'urgenza si pone, infatti, come clausola di garanzia finalizzata al corretto utilizzo dello strumento cautelare offerto dal legislatore a favore di situazioni che realmente necessitino – e sia provato – di una tutela immediata ed urgente.

Quanto poi alla natura del *periculum*, esso consiste, tradizionalmente, nel rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile, conseguente alla lesione di un diritto, che la parte subirebbe nel corso di un ordinario giudizio di cognizione.

Tanto premesso in termini generali e facendone applicazione al caso di specie, non sussiste il *periculum in mora* evocato nella domanda di parte ricorrente.

Allo stato, lo stesso è venuto meno, in ragione dell'ottenimento del bene della vita preteso, nelle more del giudizio.

In ogni caso, si ribadisce che la stessa tutela, oltretutto, sarebbe vistosamente carente di prova, perché l'impossibilità di altri parenti/congiunti all'assistenza del disabile – quantomeno ai fini della concessione dell'eccezionalissima tutela d'urgenza – va dimostrata dalla ricorrente secondo gli ordinari canoni probatori e senza possibilità di comprovare quanto dedotto con semplici autocertificazioni.

o

Via Libertà, n. 174 93100 – Caltanissetta
 p.e.c.: caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it
 e-mail: caltanissetta@avvocaturastato.it
 Telefono 0934/591.262 - 0934/591.651





Avvocatura dello Stato

Tanto premesso e con riserva di ulteriormente controdedurre e richiamandosi altresì al contenuto della memoria già depositata nel giudizio di primo grado, l'Amministrazione, come sopra rappresentata e difesa, formula le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Gela in composizione collegiale, previa fissazione di udienza di comparizione delle parti, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:

- annullare e/o riformare l'ordinanza reclamata del 29 luglio 2025, accertando e dichiarando l'infondatezza di tutte le domande proposte con il ricorso ex art. 700 c.p.c. e per i motivi esposti in narrativa ovvero con qualsivoglia altra statuizione, anche in considerazione della sopravvenuta assegnazione del bene della vita preteso dalla docente nei termini sopra illustrati e qui documentati;
- con vittoria di spese e compensi.

Si allegano in copia:

In via istruttoria, si depositano i seguenti documenti:

- 1) Ordinanza reclamata.
- 2) Fascicolo di primo grado, (1) domanda di mobilità; 1 *bis*) allegati domanda di mobilità; 2) lettera di notifica; 3) Reclamo; 4) Rigetto reclamo; 5) O.M 36/25; 6) Trib. Enna, sez. lav., 21 maggio 2025, n. 389.
- 3) provvedimento, prot. 15132 del 6 agosto 2025.
- 4) File relativo alle assegnazioni provvisorie,
- 5) provvedimento prot. 15157 del 7 agosto 2025;
- 6) file excel.

o

Dichiarazione di valore

Al fine del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento in misura fissa della somma di €. 147,00 da prenotarsi a debito, secondo le norme che regolano il pagamento del contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.

Via Libertà, n. 174 93100 – Caltanissetta
p.e.c.: caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it
e-mail: caltanissetta@avvocaturastato.it
Telefono 0934/591.262 - 0934/591.651





Avvocatura dello Stato

Caltanissetta, 11 agosto 2025.

Carmela Magro
Procuratore dello Stato

Via Libertà, n. 174 93100 – Caltanissetta
p.e.c.: caltanissetta@mailcert.avvocaturastato.it
e-mail: caltanissetta@avvocaturastato.it
Telefono 0934/591.262 - 0934/591.651

